



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 novembre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale della **BIKKEMBERGS FOOTBALL SRL**, nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui agli artt. 4 e 24 L.223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabrizio Maricotti, assistito dal consulente legale Andrea Patrizi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la O.S. UILTuCS UIL Naz.le e per le REGIONI MARCHE e LOMBARDIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- 
- la Società, inquadrata ai fini Inps nel settore "terziario", occupa un organico complessivo di 20 lavoratori, con riferimento ai quali in data 19.09.10 ha avviato procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/91 per cessazione di attività;
 - con successiva nota (prot. n. 15/VII/0021489/MA003.A001 del 21.10.10) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, richiedendo contestualmente la convocazione presso il Ministero, al fine dell'esperimento della fase amministrativa della citata procedura;
 - a tal fine, con nota (Prot. n.15/VII/0023059/MA003.A001) del 10.11.10 questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
 - nel corso del presente incontro, l'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base dell'avvio della procedura in oggetto, già documentate nella lettera di avvio della stessa, che a tal fine deve intendersi integralmente richiamata. In esito al confronto, le Parti hanno concordato di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori coinvolti dalla presente procedura, attraverso il ricorso allo strumento di CIG in deroga.

CONSIDERATA

la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.



CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

CONSIDERATO

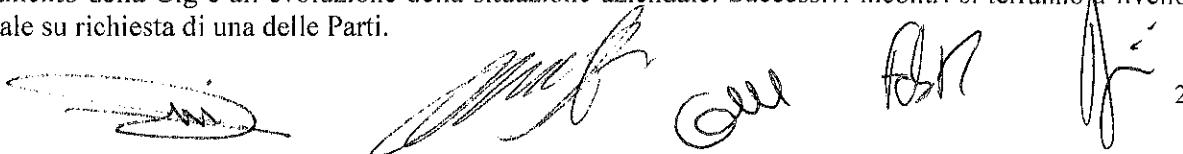
il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30 % del sostegno al reddito, ed è posto a carico del FSE – POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE – POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione dello scrivente Ministero, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 2, co. 138, L. n. 191/2009** (Legge Finanziaria 2010), per un numero massimo di **20 lavoratori**, delle sedi di Fossombrone (PU) e di Milano, di cui n. 3 lavoratori con contratti a tempo determinato in scadenza al 23.12.10 (n. 1 della sede di Fossombrone e n. 1 della sede di Milano) e al 22.03.11 (n. 1 lavoratore della sede di Milano).
- I citati lavoratori saranno collocati in Cig, a decorrere dal 22 novembre 2010, per la durata di circa 07 mesi sino al 30.06.11, con le modalità di seguito specificate, che, in ogni caso, dovranno essere compatibili con le esigenze formative delle Regioni interessate:
 1. per il periodo decorrente dal 22.11.10 e sino al 31.12.10, Cig con riduzione oraria massima di regola settimanale, su base verticale, del 50% dell'orario di lavoro, con applicazione del criterio della rotazione per n. **20 lavoratori**, di cui n. 8 della sede di Fossombrone e n. 12 della sede di Milano;
 2. per il periodo decorrente dal 01.01.11 e sino al 28.02.11:
 - Cig con riduzione oraria massima di regola settimanale, su base verticale, del 75% dell'orario di lavoro, con applicazione del criterio della rotazione, per n. **2 lavoratori** con mansioni amministrative e di logistica della sede di Milano, al fine di consentire l'espletamento delle attività di ordinaria amministrazione in vista della prossima cessazione dell'attività;
 - Cig a zero ore senza rotazione per i residui **16 lavoratori**, a fronte della cessazione di attività.
 3. per il periodo decorrente dal 01.03.11 e sino al 30.06.11, Cig a zero ore senza rotazione per **17 lavoratori**, di cui n. 1 con contratto a tempo determinato in scadenza al 22.03.11.
- La Società, a fronte delle dichiarate contingenti difficoltà economiche, presenterà istanza di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale all'INPS.
- La Società, in ordine alla gestione degli esuberanti, rappresenta che si farà parte attiva al fine di agevolare la possibile ricollocazione dei lavoratori presso altre Aziende del settore.
- Le Parti procederanno entro il mese di dicembre p.v. ad una verifica, a livello territoriale, in ordine all'andamento della Cig e all'evoluzione della situazione aziendale. Successivi incontri si terranno a livello territoriale su richiesta di una delle Parti.



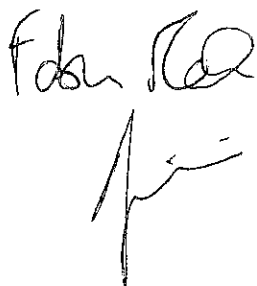
- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione dell'accordo governativo, nella misura del 30% del sostegno al reddito, di cui al citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.
- L'erogazione del sostegno al reddito avverrà secondo le indicazioni di cui sopra ed, in particolare, di cui al citato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità di cui artt. 4 e 24, Legge n. 223/91, ai fini dell'accesso alla CIG in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto.

BIKKEMBERGS FOOTBALL SRL

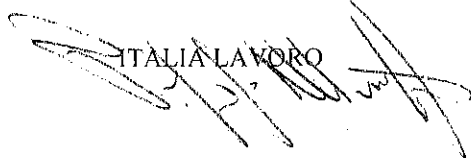
FILCAMS CGIL




FISASCAT Cisl



ITALIA LAVORO



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

